

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la comunicazione di Poste Italiane S.p.A., pervenuta in data 10 gennaio 2011;

VISTA la propria richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98, inviata alla società Poste Italiane S.p.A. in data 20 gennaio 2011;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta in data 27 gennaio 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche PI o Poste Italiane) è la società capogruppo dell'omonimo Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane è stata trasformata da Ente Pubblico Economico in società per azioni a partire dal 28 febbraio 1998. Il capitale sociale di PI è interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Gruppo Poste Italiane è attivo nell'offerta di servizi postali, servizi finanziari e servizi assicurativi.

Nel 2009, il fatturato complessivo a livello mondiale del Gruppo Poste Italiane è stato pari a circa 17,5 miliardi di euro, di cui circa 17,3 miliardi di euro sono stati realizzati in Italia.

Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche MCC) è la Banca del Gruppo Unicredit specializzata nella promozione e nella gestione degli strumenti agevolativi pubblici nazionali e regionali, nonché nel credito agevolato, a sostegno dello sviluppo economico. MCC è al momento attiva principalmente nel segmento della gestione di strumenti agevolativi a valere su fondi stanziati da enti pubblici. In particolare, l'attività della Banca si incentra sulla gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo Centrale di Garanzia: di seguito, anche "FCG").

Nel 2009, il fatturato complessivo di MCC¹ è stato pari a circa 120,4 milioni di euro, di cui circa 108 milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di MCC da parte di PI, per effetto del contratto stipulato in data 20 dicembre 2010 tra la stessa PI e Unicredit S.p.A., avente ad oggetto la compravendita del 100% delle azioni di Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A..

PI dichiara che «[l]’operazione di acquisizione del 100% di MCC da parte di Poste è qualificabile come un passaggio di controllo stabile della società», non essendo previsto, alla data di deposito della risposta alla richiesta di informazioni, «alcun diverso assetto».

Anteriormente alla stipula del contratto di compravendita delle azioni di MCC, PI e Unicredit hanno concluso un patto di non concorrenza in forza del quale PI si è impegnata, fino al compimento dell'operazione ovvero per una durata di 12 mesi, a non partecipare a procedure ad evidenza pubblica eventualmente indette da pubbliche amministrazioni per l'affidamento di alcuno dei servizi all'epoca forniti da MCC.

PI riferisce che «l'operazione è sospensivamente condizionata [...] all'aggiudicazione definitiva, da parte di MedioCredito, della gara per la gestione del fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.

¹ Individuato in un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato, ai sensi dell'art. 16, co. 2, l. n. 287/90.

2, comma 100, lettera a), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, per la quale *MedioCredito ha presentato domanda in data 2 novembre 2010*». La precedente convenzione, infatti, è scaduta il 31 dicembre 2010 e la gara in considerazione è stata bandita dal Ministero dello Sviluppo Economico per la nuova aggiudicazione del servizio². A proposito di tale gara, PI ha dichiarato che il servizio di gestione del FCG è stato infine assegnato per i prossimi nove anni, in via provvisoria, ad un RTI composto da MCC in qualità di mandataria e da altre società appartenenti a vari gruppi bancari in qualità di mandanti³.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto da Poste Italiane e sopra richiamato non costituisce una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione. Tale patto, infatti, non può essere considerato direttamente connesso alla realizzazione della concentrazione, in quanto esso è stato stipulato a beneficio del venditore ed è relativo ad una fase precedente all'instaurazione del controllo⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La finalità dell'operazione, secondo quanto dichiarato dalla Parte, è quella di sviluppare MCC come istituzione finanziaria di secondo livello, affiancando

² Il bando integrale di gara è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 10 settembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a serie speciale – n. 107 del 15 settembre 2010.

³ Aggiudicazione sospesa con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 677 del 15 febbraio 2011.

⁴ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, (2005/C56/03) pubblicata in GUCE, n.C56 del 5 marzo 2005, §§ 12-13 e 17.

all'attività di gestione di fondi pubblici, un'attività di erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine a favore di imprese sia industriali che agricole e un'attività – qualificata come “Banca di Garanzia” – consistente nella prestazione di servizi a valore aggiunto a favore dei Confidi, nonché nella fornitura, attraverso proprie risorse finanziarie, di «*controgaranzie ai Confidi e cogaranzie alle imprese*».

Pertanto, l'operazione in oggetto interessa, in primo luogo, il settore dei servizi di gestione di strumenti agevolativi pubblici a sostegno dello sviluppo delle imprese, resi a favore degli enti promotori. Considerando, inoltre, le attività che PI dichiara di voler sviluppare attraverso MCC, l'operazione appare suscettibile di interessare anche i settori della emissione di cogaranzie a favore delle imprese garantite in forma diretta dai Confidi, quello delle controgaranzie a favore dei Confidi, quello dei servizi resi ai Confidi per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle relative attività offerte alle imprese, nonché gli impieghi alle famiglie produttrici, alle PMI e alle imprese di medie e grandi dimensioni.

Secondo quanto prospettato dalla Parte, nessuna delle società appartenenti al Gruppo Poste Italiane esercita attualmente attività riconducibili ad alcuno dei servizi sopra richiamati. In specie, per ciò che concerne gli impieghi, PI ha dichiarato che allo stato BancoPosta distribuisce prodotti di credito al consumo e mutui rivolti alla sola clientela privata, rientranti nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, mentre i prodotti di MCC, allo stato non attiva in tale ambito, saranno rivolti esclusivamente ad una clientela *corporate* e interesseranno, pertanto, i mercati degli impieghi alle famiglie produttrici e imprese di piccole dimensioni e alle imprese di medie e grandi dimensioni.

Alla luce di tali elementi, pertanto, risulta che l'operazione non sia suscettibile di dare luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività esercitate dalle imprese coinvolte.

In merito ai profili concorrenziali connessi alle relazioni che potrebbero venirsi a creare tra le diverse attività coinvolte, in particolare tra attività di garanzia e attività di erogazione di crediti, Poste Italiane ha evidenziato che il modello organizzativo e contabile adottato da MCC è conforme al principio dell'autonomia funzionale delle strutture che gestiscono fondi pubblici per l'erogazione di agevolazioni, secondo quanto previsto sia dall'art. 47 del Decreto Legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che dalla legge n. 489/93. In particolare, «*il Department Finanza per lo Sviluppo opera nel rispetto del principio*

dell'autonomia funzionale nei riguardi delle altre strutture della banca e del Gruppo, in quanto l'attività è svolta con risorse, servizi e strutture tecnico-organizzative distinte da quelle relative alla attività bancaria del Gruppo UniCredit».

Quanto infine alla struttura distributiva alla quale Poste Italiane ricorrerà per l'erogazione dei servizi sopra indicati, si evidenzia che, secondo quanto affermato dalla Parte, essa «collocherà i prodotti di MCC relativi agli impieghi a medio e lungo termine alle famiglie produttrici, PMI e imprese di medie e grandi dimensioni», in forza di un accordo di distribuzione non in esclusiva con MCC. L'attività di collocamento dei prodotti di MCC avverrà, in una prima fase, attraverso una parte della rete di sportelli di Poste Italiane e successivamente su una rete più ampia. Sul punto si rileva che tale modalità distributiva dovrà essere organizzata con modalità tali da non comportare effetti distorsivi sotto il profilo concorrenziale e da garantire pari opportunità di accesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene che l'operazione in esame possa sollevare problemi concorrenziali, determinando la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza stipulato tra le Parti non costituisce oggetto della presente delibera, in quanto non accessorio all'operazione di concentrazione in esame, e che l'Autorità, pertanto, si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto;

RITENUTO, inoltre, che l'accordo alla base del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha partecipato alla gara per l'assegnazione del servizio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non costituisce oggetto della presente delibera e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto accordo;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà